



Città di Rapallo

Provincia di Genova

SETTORE 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI
UFFICIO PERSONALE

Prop.: 199 / 2020

DETERMINA N. 183 DEL 18/02/2020

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 AGENTI - CAT. C - SOSPENSIONE PROCEDURA CONCORSUALE

IL DIRIGENTE

Vista la proposta del Responsabile di Posizione Organizzativa "Personale"

Visto il Decreto Sindacale n. 5750/2020 con cui è stata conferito l'incarico ad interim del Settore 1 , Servizi Amministrativi , con assegnazione delle funzioni dirigenziali ex art.107 T.U.E.L.

Premesso che:

- con deliberazione n.474 del 17/12/2018 la Giunta Comunale ha approvato la 1^modifica alla Programmazione del Fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021, nella quale veniva prevista la copertura di n.4 posto profilo professionale " Agente P.M. " - cat. C1, presso la Ripartizione 6^Polizia Municipale

- con provvedimento dirigenziale n° 6 del 14/01/2019 veniva indetto bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di n° 2 posti di Agente di Polizia Municipale, Cat. C, posizione economica di primo inquadramento C1, a tempo indeterminato presso la Ripartizione 6^ Polizia Municipale;

- con provvedimento dirigenziale n° 639 del 25/06/2019 si approvavano i verbali dei lavori presentati dalla commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito del "Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale, categoria C1, a tempo indeterminato;

- con nota prot.n.37729 del 24/07/2019 il Comune di Rapallo richiedeva l'attivazione delle procedure per la gestione in forma associata con il Comune di Santa Margherita Ligure della selezione pubblica relativa al profilo di Agente P.M., Cat. C1

- con note 37860 del 25/07/2019 e 39904 del del 07/08/2019 il Comune di Santa Margherita concordando sullo svolgimento in forma congiunta della procedura concorsuale specificava la propria necessità di avere destinata n° 1 unità di Cat C profilo Agente PM e con

successiva nota del 25/09/2019, conservata in atti, comunicava l'espletamento, con esito negativo, delle procedure di cui all'art 34 bis del D. Lgs. 165/2001

- con nota prot.n. 43775 del 05/09/2019 il Comune di Campomorone ha richiesto la collaborazione per la realizzazione di una graduatoria per la copertura di n. 1 posto di Agente di P.M., Cat.C1, a tempo indeterminato comunicando con nota prot 47299, conservata in atti, l'espletamento, con esito negativo, delle procedure di cui all'art 30 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001

Atteso che, nell'impossibilità di scorrere la graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale n° 639/2019, per il disposto di cui alla Legge 145/2018, art 1 comma 361 a norma del quale veniva consentito l'utilizzo delle *graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo, **esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso***, con determinazione dirigenziale n. 1097 del 07/10/2019 veniva indetto il bando di concorso pubblico per l'utilizzo congiunto con i Comuni di Santa Margherita Ligure e Campomorone per esami per la copertura di n° 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente Polizia Locale, da assegnarsi rispettivamente nr. 1 al Comune di Rapallo, nr. 1 al Comune di Santa Margherita Ligure e nr. 1 a Campomorone;

- che avviso del suddetto concorso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana—serie speciale concorsi n° 84 del 22/10/2019 e che lo stesso è stato pubblicato all'Albo on line del Comune di Rapallo dal 23/10/2019 al 21/11/2019 ed inviato ai Comuni della Città Metropolitana di Genova;

Preso atto che il bando di che trattasi all'art 12 prevede che “ *La Civica Amministrazione si riserva la facoltà, anche dopo la pubblicazione del bando, di sospendere, annullare, modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente bando, con espressa rinuncia del concorrente a far valere qualsiasi azione di responsabilità anche precontrattuale.*”

Considerato che, successivamente all'avvio della procedura concorsuale, con la Legge di Bilancio 2020 (**articolo 1, comma 148 della Legge 160/2019**) sono stati abrogati i commi da 361 a 365 della legge 145/2018, che prevedevano **l'obbligo per le p.a. di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi dal 1 gennaio 2019 esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, pertanto, solo per l'assunzione dei vincitori.**

Considerato che l'abrogazione di tale disposizione consente, quindi, alle Pubbliche Amministrazioni di poter scorrere le proprie graduatorie;

Atteso che in relazione alle sopravvenute nuove norme, di cui alla Legge di Bilancio 2020 e a seguito di attenta valutazione dell'interesse pubblico preceduta da approfondite verifiche in relazione alle procedure ordinarie per la copertura di posti vacanti si ritiene di dover sospendere la procedura selettiva di cui trattasi in quanto nelle procedure indicate per il reclutamento di personale nelle P.A. deve considerarsi prioritariamente lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità;

Richiamata il consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma che “sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita ed approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico” (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.14/2011)

Considerato quindi che la PA deve motivare dettagliatamente le ragioni per cui decide di non utilizzare, mediante scorrimento degli idonei, le proprie graduatorie di concorsi per la copertura di posti a tempo indeterminato vacanti, preferendo l'indizione di nuovi concorsi

(Consiglio di Stato Adun. Plen. sentenza n. 14 del 28.07.2011; V Sezione, sentenza n. 1395 del 4.03.2011), definendo il principio secondo cui, se sussiste una graduatoria valida la PA, salvo che si tratti di posti istituiti dopo la sua approvazione, deve considerarsi prioritariamente lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità. In presenza di una graduatoria valida, i soggetti in essa collocati vantano un diritto soggettivo allo scorrimento della stessa da parte dell'Ente autore della selezione.

Ritenuto, quindi, che sussistano fondati motivi di pubblico interesse per provvedere alla sua sospensione (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n.73/2015, n. 136/2014).

Considerato che, anche una valutazione dell'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, finalizzato alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa porta a ritenere di non dover procedere alla prosecuzione di una procedura concorsuale, in presenza di graduatoria valida ;

Dato atto della sussistenza di un interesse concreto e attuale alla sospensione e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di sospensione d'ufficio, atteso che ad ora non è stata espletata alcuna procedura selettiva;

Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere, in via di autotutela, alla sospensione della procedura concorsuale per l'assunzione di n. 3 Agenti di Polizia Locale, da assegnarsi rispettivamente nr. 1 al Comune di Rapallo, nr. 1 al Comune di Santa Margherita Ligure e nr 1 al Comune di Campomorone; – Cat. C, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quater della Legge 241/90 e s.m.i., per mesi 12 (giorni 365) al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria concorsuale in corso di validità per pari profilo, nel rispetto dei termini di cui all'art 21 nonies;

Visto l'art 21 quater , comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

- il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;
- La legge 241/1990 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) *Di prendere atto* della premessa e di considerarla parte sostanziale del presente provvedimento;

2) *Di sospendere*, la procedura concorsuale per l'assunzione di n. 3 Agenti di Polizia Locale, da assegnarsi rispettivamente nr. 1 al Comune di Rapallo, nr. 1 al Comune di Santa Margherita Ligure e nr 1 al Comune di Campomorone; – Cat. C, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quater della Legge 241/90 e s.m.i., per mesi 12 (giorni 365), decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sulla GURI serie concorsi, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria concorsuale per pari profilo, in corso di validità;

3) *Di disporre*, ai fini della pubblicità dell'atto e della trasparenza amministrativa la pubblicazione della sospensione della procedura concorsuale per esami, bandita con determinazione n. 1097 del 07/10/2019 e pubblicata per estratto sulla G.U.R.I. –serie speciale concorsi n° 84 del 22/10/2019, sugli stessi mezzi di pubblicità adottati per la pubblicazione del bando relativo alla procedura sopra argomentata ovvero sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana–serie speciale Concorsi e sul sito istituzionale nell' a apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.comune.rapallo.ge.it, nonché all'Albo on line del Comune.

4) *Di riservarsi* di adottare, ogni altro provvedimento che si rendesse necessario.

Il Dirigente Responsabile

Dott. Antonio Manfredi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.